



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

Registro degli Atti del Sindaco

N. 1 del 02/01/2014

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO E NELLA ZONA A SOSTA CONTROLLATA.

Servizio PM

IL SINDACO

RICHIAMATI gli atti di indirizzo della Giunta Municipale di cui alla deliberazione n. 68 del 19.03.2012;
RICHIAMATE le precedenti ordinanze che regolano la circolazione nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) così come determinata dal Regolamento per la determinazione delle aree pedonali, della Zona a Traffico Limitato e della Zona a Sosta Controllata del Comune approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 63 del 26.07.2011, ed in particolare l'ordinanza sindacale n°100 del 29.05.2012 successivamente modificata dalla n° 135 del 04.07.2012 e dalla n° 4 del 01.03.2013;

RAMMENTATO che, a seguito del recepimento delle osservazioni in merito alla nuova organizzazione della circolazione prevista per la Zona a Traffico Limitato pervenute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 08.05.2012 si è provveduto a modificare in tal senso anche la sopra delibera consiliare n. 63 del 26.07.2011 recante come oggetto "Regolamento per la determinazione delle aree pedonali, della Zona a Traffico Limitato e della Zona a Sosta Controllata del Comune";

CONSIDERATO che il controllo elettronico della ZTL, dopo una prima fase sperimentale dal 1 giugno al 10 settembre 2012, è divenuto effettivo dal giorno 11 settembre 2012;

RITENUTO opportuno, trascorso oltre un anno dall'entrata in vigore di detta regolamentazione, apportare ulteriori modifiche alla regolamentazione della circolazione in modo da rispondere alle esigenze nel frattempo verificate per alcune categorie di utenti della ZTL e per normare situazioni emerse non anticipatamente considerate;

PRESO ATTO, quindi, dell'opportunità di riportare in un unico atto le norme che regolano la circolazione dei veicoli nella ZTL e nella Zona a Sosta Controllata (ZCS);

TENUTO CONTO del progetto denominato H901SICOM la cui attuazione ha determinato l'installazione di c.d. "varchi elettronici" per gli accessi e le uscite dalla ZTL così come delimitata dal

regolamento approvato dal Consiglio comunale con la citata deliberazione n. 63 del 26.07.2011 e successivamente modificato come sopra specificato;

SENTITO in merito il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando della locale Polizia Municipale;

VISTO quanto disposto in materia dagli artt. 6 e 7 del D.L.vo n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada" e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996;

VISTI:

- l'art. 16 del D.L.vo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni;
- l'art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000,

ORDINA

il transito e la sosta nella Zona a Traffico Limitato e nella Zona a Sosta Controllata sono disciplinati

come di seguito riportato:

Art. 1 – Finalità e definizioni

1. La presente ordinanza disciplina il transito e la sosta dei veicoli nella **Zona a Traffico Limitato**, definita da ora in avanti ZTL, e ricompresa nella zona "A" di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 Aprile 1968, n. 1444, e nella **Zona a Sosta Controllata**, definita da ora in avanti ZCS, come individuate nel regolamento approvato dal consiglio comunale con delibera n. 63 del 26.07.2011, successivamente modificata con delibera di Giunta Comunale n. 122/2012, tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
2. In tutta la ZTL, nelle ore durante le quali è autorizzato il transito, è istituito il limite massimo di velocità di 30 Km/h per tutti i veicoli.
3. Ai fini dell'applicazione della presente ordinanza sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine o assegnati alle Ditte o Enti presso cui dipendono o dei quali sono titolari o soci.
4. Ai fini dell'applicazione della presente ordinanza la classificazione "promiscuo" si applica esclusivamente ai veicoli immatricolati precedentemente al 01.10.1999. I veicoli immatricolati dopo tale data, sebbene classificati nella categoria M1 "trasporto persone" possono essere utilizzati per il trasporto di cose nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 164 del D.L.vo n. 285 del 30 Aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada", definito da ora in avanti C.d.S..

Art. 2 Transito e sosta nella Z.T.L.

1. Gli accessi e le uscite della ZTL sono presidiati da un sistema automatico di rilevazione elettronica dei veicoli muniti di targa di identificazione.
2. La ZTL è in vigore dalle ore 9,00 alle ore 6,00 del giorno successivo. In tale arco temporale il transito e la sosta, sono consentiti solo agli autorizzati.
3. Nei giorni domenicali e festivi la ZTL entra in vigore dalle ore 00:00 alle ore 24:00; in C.so Italia, Largo M. da Panicale e Largo A. da Cambio il transito non è comunque consentito, salvo deroghe per eventi o necessità particolari da valutare di volta in volta da parte del Comando della locale Polizia Municipale.
4. In Piazza Masaccio e Piazza Cavour la ZTL è in vigore sempre dalle ore 00:00 alle ore 24:00 e, pertanto, l'accesso e il transito sono consentiti solo agli specifici autorizzati.
5. Per la regolamentazione della circolazione nei giorni di mercato, normalmente previsto il sabato, si procederà con apposita ordinanza; in ogni caso, in tale occasione, nell'intera ZTL è vietato il transito e la sosta dei veicoli a motore dalle ore 6:00 alle ore 14:00, salvo gli accessi autorizzati. Ulteriori limitazioni al transito e alla sosta, debitamente segnalate di volta in volta, possono essere disposte dalla Amministrazione Comunale, in occasione di manifestazioni o eventi di vario tipo.
6. Sul lato sinistro di C.so Italia è istituito il divieto di sosta permanente al fine di consentire il transito regolare dei veicoli e tutelare l'incolumità delle persone.
7. In Piazza Sant'Antonio è istituito il divieto di sosta permanente.
8. E' istituito il senso unico di marcia per i veicoli in transito nel tratto di Via O. Rosai che va dall'intersezione con Via G. Garibaldi a quella di Via della Pieve.
9. L'attraversamento con veicoli di Corso Italia è consentito soltanto in corrispondenza degli incroci con Via Rosai, Via XX Settembre e Via Battisti nei rispettivi sensi marcia.
10. I varchi in ingresso e in uscita nella ZTL sono controllati elettronicamente da telecamere e sono i seguenti:
 - Corso Italia - Sud (ingresso)
 - Via Mazzini (ingresso)
 - Via Della Madonna (ingresso)
 - Via Giovanni Da San Giovanni (ingresso)
 - Via S. Lorenzo (uscita)
 - Via Alberti (uscita)
 - Corso Italia – Nord (uscita)
 - Via Rosai (uscita)
 - Largo Ceramica (uscita).

Art. 3 – Residenti nella Z.T.L.

1. Ad ogni residente nella Z.T.L. sprovvisto di garage o area privata atta allo stazionamento di veicoli, avente la disponibilità di un veicolo, è concesso il permesso di transitare e di

sostare nella ZTL escluso C.so Italia e le piazze e i larghi adiacenti nelle fasce orarie 09:00–11:00, 12:30-16:00 e 19:00-06:00 del giorno successivo.

2. Ai residenti in C.so Italia e nelle piazze e nei larghi adiacenti che siano sprovvisti di garage o area privata atta allo stazionamento di veicoli, avente la disponibilità di un veicolo, è concesso il permesso di accedere anche in C.so Italia nei seguenti orari:
 - a) dalle 9:00 alle 11:00 tutti i giorni escluso il sabato, la domenica ed i festivi;
 - b) dalle 21:00 alle 6:00 del giorno successivo nel periodo 01 novembre – 31 marzo e dalle 23:00 alle 6:00 del giorno successivo nel periodo 01 aprile – 31 ottobre, tutti i giorni escluso il venerdì (giorno antecedente al mercato settimanale del sabato);
 - c) dalle 21:00 alle 5:00 del giorno successivo nel periodo 01 novembre – 31 marzo e dalle 23:00 alle 5:00 del giorno successivo nel periodo 01 aprile – 31 ottobre, il venerdì.

Nei casi riportati alle lettere b) e c) è consentito il transito e la sola fermata.

3. Ad ogni residente che abbia la disponibilità di un garage o di un'area privata adeguata per lo stazionamento di veicoli è concesso il permesso di solo transito per accedere all'area di sosta;
4. Non è consentita la sosta dei veicoli autorizzati al di fuori di detta area. In caso il nucleo familiare possieda più autovetture, il permesso è rilasciabile per tutti i veicoli di cui dispone o, se preferisce e in alternativa, per quelli eccedenti la capienza dell'area di sosta a disposizione verrà rilasciato un permesso come previsto al punto 1. del presente articolo.
5. Per i residenti senza garage è prevista la possibilità di accedere nella ZTL per effettuare operazioni di carico/scarico presso le proprie abitazioni anche fuori dagli orari consentiti sopra specificati, ad esclusione di C.so Italia e delle piazze Cavour e Masaccio, dietro richiesta di permessi provvisori che verranno rilasciati gratuitamente fino a 5 volte al mese.

Art. 4 – Garage ed aree interne atte allo stazionamento di veicoli

1. A chiunque abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo, di uno o più parcheggi all'interno di strutture pubbliche o private ubicate nella Z.T.L. è concesso il permesso di solo transito per accedere all'area di sosta. Per ogni garage o area atta alla sosta saranno concessi permessi in numero pari al quoziente fra la superficie disponibile alla sosta e la cifra forfetaria di 12 metri quadri, spazio che si reputa occupato in media da un autoveicolo, arrotondato all'intero inferiore.
2. Ai clienti di garage o aree interne adibiti ad uso pubblico, con servizio ad orario ed a pagamento è concesso il solo permesso di transito per accedere all'area di sosta.
3. Responsabile unico e diretto è il proprietario delle strutture adibite alla sosta nei casi di cui al precedente punto 1., mentre nei casi di cui al punto 2. è il proprietario/gestore.
- 4.

Art. 5 – Carico/scarico merci

1. Ai veicoli destinati al trasporto cose o promiscui di proprietà delle ditte regolarmente iscritte alla Camera di Commercio sono concessi permessi di transito e sosta nella ZTL nelle fasce

orarie 09:00-11:00, 12:30-16:00 e 19:00-06:00 del giorno successivo; in C.so Italia, Largo M. da Panicale e Largo A. da Cambio il permesso vale nella sola fascia oraria 09:00-11:00.

2. In caso di trasporto di materiali deperibili o pericolosi e di medicinali, può essere concesso il permesso di transito sosta anche in orari diversi sempre ed esclusivamente per effettuare operazioni di carico e scarico. Il permesso è rilasciato dietro motivata richiesta ad ogni singolo veicolo specificatamente adibito al trasporto particolare.
3. Ai Commercianti titolari di esercizio con punto vendita all'interno della ZTL è consentito l'accesso con il veicolo autorizzato, per le operazioni di carico/scarico nei medesimi orari e con le stesse limitazioni di sosta previste dal comma 1 del presente articolo.

Art. 6 – Agenti e rappresentanti di commercio

1. Agli agenti e rappresentanti di commercio regolarmente iscritti alla Camera di Commercio che trasportino merce di rappresentanza con veicolo destinato a trasporto cose o promiscuo, ai rappresentanti di preziosi anch'essi iscritti alla Camera di Commercio ed in possesso dell'autorizzazione del Questore ed ai titolari di attività all'ingrosso di preziosi può essere concesso un permesso di transito e sosta nei medesimi orari e modalità previste dall'art. 5 .
2. I permessi potranno avere validità minima giornaliera e massima annuale.
3. Anche i rappresentati di preziosi potranno comunque sostare in prossimità dell'esercizio commerciale ubicato in C.so Italia, Largo M. da Panicale e Largo A. da Cambio soltanto nella fascia oraria 09:00-11:00.

Art. 7 – Artigiani e Ditte

1. Gli artigiani e le ditte prestatrici di servizi di assistenza e manutenzione che trasportino materiale con veicolo destinato a trasporto cose o promiscuo necessario per i lavori da eseguire o che effettuino la manutenzione di impianti di vario genere all'interno della ZTL, sono su richiesta autorizzati a circolare e sostare nella ZTL dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie comprese tra le 09.00 e le 20.00. L'autorizzazione può essere richiesta con validità annuale o per periodi inferiori; per interventi urgenti può essere concessa un'autorizzazione giornaliera anche il sabato, la domenica o i festivi. Il mezzo autorizzato potrà accedere alla ZTL e sostare per il tempo necessario all'intervento.
2. Per lavori che si protraggono per più giorni il richiedente dovrà presentare all'ufficio incaricato del rilascio dei permessi gli estremi dell'eventuale atto che ne autorizza l'esecuzione ivi compresa l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
3. Ai titolari delle attività artigianali con magazzino all'interno della ZTL che, per espletare la propria attività, debbano trasportare ricorrentemente e comunque con cadenza plurima nell'arco della giornata, prodotti, attrezzature o materiali, alla sede, o dalla sede, con veicoli adibiti a trasporto cose o promiscui, è concesso un permesso annuale di transito e sosta avente le medesime caratteristiche e prerogative di quello previsto al punto 1. del presente articolo prorogabile, in caso di necessità, fino alle ore 20:00; in caso la ditta artigiana effettui

servizi di riparazioni di emergenza, la proroga può comprendere anche l'orario 20:00 – 06:00. La sosta di tali veicoli è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico delle merci da e per il proprio esercizio.

4. Ai titolari delle attività artigianali con magazzino all'interno della ZTL che, per espletare la propria attività, debbano trasportare ricorrentemente e comunque con cadenza plurima nell'arco della giornata, prodotti, attrezzature o materiali, alla sede, o dalla sede, con veicoli adibiti a trasporto cose o promiscui, è concesso un permesso annuale di transito e sosta avente le medesime caratteristiche e prerogative di quello previsto al punto 1. del presente articolo prorogabile, in caso di necessità, fino alle ore 06:00 del giorno successivo nel caso la ditta artigiana effettui servizi di riparazioni di emergenza. La sosta di tali veicoli è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico delle merci da e per il proprio esercizio.

Art. 8 – Autoscuole

1. Alle autoscuole con sede nella Z.T.L. è concesso, per ciascun veicolo destinato alle esercitazioni pratiche di guida dotato degli opportuni allestimenti, un permesso di transito e sosta nella sola Z.T.L. valido nell'orario di apertura dell'attività.

Art. 9 – Medici

1. Ai sensi dell'art. 7/4° comma del C.d.S., ai medici di base convenzionati e facenti parte dell'Azienda U.S.L. del Comprensorio, in visita domiciliare ai propri assistiti, è concesso un permesso annuale gratuito per circolare e sostare con i veicoli a loro disposizione con il quale potranno circolare nella ZTL dalle ore 9:00 alle ore 24:00.
2. Agli altri medici che hanno studio ambulatoriale in ZTL è previsto, su loro richiesta, il rilascio di un permesso non gratuito con il quale potranno circolare nella ZTL durante tutte le 24 ore.

Art. 10 – pubblico interesse

1. Sono consentiti il transito e la sosta nella ZTL, ai veicoli di proprietà degli Enti Pubblici preventivamente autorizzati dietro motivata richiesta dell'ente.
2. A seguito di motivata richiesta sono inoltre autorizzati al transito ed alla sosta nella ZTL le seguenti categorie di veicoli adibiti a servizi:
 - a) veicoli a disposizione dei portalettere per la consegna della posta operanti all'interno della Z.T.L.;
 - b) i taxi, i veicoli a noleggio da rimessa con conducente;
 - c) veicoli per le onoranze funebri previa richiesta di volta in volta avanzata dal responsabile degli stessi;
 - d) veicoli di proprietà di istituti di vigilanza privata allestiti allo scopo e riconoscibili da apposito logo e/o contrassegni visibili.

Sempre a seguito di motivata richiesta sono autorizzati al transito ed alla sosta nella ZTL i veicoli di enti, associazioni o cooperative di assistenza domiciliare per il tempo necessario alla prestazione del servizio; in C.so Italia, Largo M. da Panicale e Largo A. da Cambio il transito e la sosta sono comunque consentiti solo nella fascia oraria 09:00-10:30.

3. Sono autorizzati a transitare e sostare nella Z.T.L. i veicoli appositamente allestiti ed adibiti al servizio di Polizia di Stato, Carabinieri, Forze Armate, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Pronto Soccorso le cui targhe saranno comunicate al sistema di controllo.

Art. 11 – veicoli a propulsione elettrica e velocipedi

1. Le auto ed i ciclomotori a propulsione elettrica sono assimilati agli altri veicoli a motore.
2. E' consentito il transito e la sosta dei velocipedi in tutta la ZTL senza limiti di orario nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada così come indicati dall'apposita segnaletica e comunque a velocità moderata in rapporto al luogo usando la massima prudenza al fine di evitare incidenti.

Art. 12 – disabili

1. Ai veicoli al servizio di persone disabili titolari di permesso, previa comunicazione al sistema della targa della vettura, è consentito il transito e la sosta nella ZTL, senza limitazioni di orario, ad esclusione di Piazza Masaccio e Piazza Cavour. Ai disabili residenti nel territorio comunale è data facoltà di comunicare la targa del veicolo normalmente utilizzato ai fini di inserirne i dati nel sistema di controllo ed evitare di comunicare ogni volta al sistema l'avvenuto ingresso. In casi particolari documentati, il Responsabile dell'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni può concedere proroghe per permettere l'accesso alle aree pedonali. La comunicazione al sistema potrà essere effettuata anche nelle 48 ore successive all'accesso.

Art. 13 – attività ricettive

1. Ai titolari di attività ricettive (alberghi, affittacamere, bed & breakfast, ecc.) la cui attività sia situata nella ZTL, sono rilasciati, dietro richiesta, permessi temporanei, validi per il transito dei clienti e per la sosta nella ZTL; l'ingresso dei clienti nella ZTL dovrà comunque essere comunicata al sistema di controllo.

Art. 14 – casi di necessità

1. Su richiesta scritta, in tutti i casi di comprovata necessità, l'ufficio comunale preposto rilascia permessi temporanei di durata non superiore a un mese, eventualmente rinnovabili, previa

autorizzazione del Responsabile del Servizio o suo delegato, anche per richieste eventualmente non contemplate nel presente Regolamento ed anche in orari anch'essi non previsti.

Art. 15 – Zona a Sosta Controllata (Z.C.S.)

1. Nell'area individuata come Z.C.S. sono istituite delle zone a sosta controllata riservate ai residenti nell'area stessa (esclusi i residenti della ZTL). L'area è suddivisa in 2 parti, denominate "A" e "B", così delimitate:
 - zona "A" > comprende l'area da Via Venezia – P.za Bologna – Via Napoli – Via Torino – Via Peruzzi (da Via Torino a Via Piave) a Via P. Sansoni compresa, incluso lungarno Don Minzoni dall'incrocio con Via Venezia a quello con Via Sansoni;
 - zona "B" > comprende l'area da Via P. Sansoni (esclusa) a Via V. Veneto (esclusa), incluso lungarno Don Minzoni fino all'incrocio con V.le Diaz, e comprende anche Via Mannozi.
2. Nella zona "A" sono individuati i seguenti stalli di sosta:
 - Via Venezia – 8 stalli riservati sul lato destro dell'ultimo tratto che va da Via Trieste a Lungarno Don Minzoni;
 - Via Piave – 16 stalli riservati su entrambi i lati dall'incrocio con Via Milano a quello con Piazza della Libertà;
 - Via P. Sansoni – 10 stalli riservati sul lato sinistro tra P.za della Libertà e Via Montegrappa;
 - Via Siena – 5 stalli riservati sul lato destro tra Via Piave e Via Siena interna.
3. Nella zona "B" sono individuati i seguenti stalli di sosta:
 - Via Roma – 7 stalli riservati sul lato sinistro tra il Lungarno Don Minzoni e Via Trieste;
 - Via G. Borsi – 18 stalli riservati sul lato destro ove è consentita la sosta (tutti);
 - Via Papa Giovanni XXIII – 8 stalli riservati sul lato destro a partire da Via G. da San Giovanni.
 - Via M. Mannozi > 5 stalli riservati nel parcheggio adiacente le mura della Basilica.
4. I residenti di Piazza della Libertà vengono considerati appartenenti alla zona A.
5. I residenti nell'area "A" possono sostare negli spazi a loro riservati solo in detta zona (A) e così vale anche per i residenti nell'area "B".

Art. 16 – Entrata in vigore

1. La regolamentazione della circolazione riportata nella presente ordinanza entra in vigore a partire dalle ore 00:00 del 01.01.2014;
2. Gli operatori della Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia Stradale sono incaricati di far rispettare gli obblighi, i divieti e le limitazioni stabiliti dalla presente ordinanza applicando nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dalla Legge;
3. La presente ordinanza abroga tutte le precedenti norme relative alla ZTL in contrasto con essa.

San Giovanni Valdarno, 02/01/2014

Sottoscritta dal Sindaco

Con firma digitale